

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 77/2017****del 5 maggio 2017****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/189]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e di *Enterococcus faecium* CECT 4515 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus kefir* DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S) <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) <sup>(6)</sup>.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 <sup>(7)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (9) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GUL 28 del 2.2.2017, pag. 5.<sup>(2)</sup> GUL 29 del 3.2.2017, pag. 35.<sup>(3)</sup> GUL 31 del 4.2.2017, pag. 18.<sup>(4)</sup> GUL 33 dell'8.2.2017, pag. 19.<sup>(5)</sup> GUL 33 dell'8.2.2017, pag. 23.<sup>(6)</sup> GUL 34 del 9.2.2017, pag. 18.<sup>(7)</sup> GUL 122 dell'11.5.2007, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zs (Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione), 1zzn (Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione) e 1zzzzx (Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0211**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017 (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23).»

2. Dopo il punto 189 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«190. **32017 R 0173**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e di *Enterococcus faecium* CECT 4515 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5).

191. **32017 R 0187**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 35).

192. **32017 R 0194**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus kefir* DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 18).

193. **32017 R 0210**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S) (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 19).

194. **32017 R 0211**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23).

195. **32017 R 0219**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 18).»

3. Il testo del punto 1zzzq [Regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione] è soppresso.

### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/173, (UE) 2017/187, (UE) 2017/194, (UE) 2017/210, (UE) 2017/211 e (UE) 2017/219 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

---

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---